



**Ordine Avvocati Latina**

Latina, 28.03.2023  
Prot. 1222

Ill.mo Sig.  
Presidente del Tribunale di Latina  
Dott.ssa Caterina Chiaravalloti

**OGGETTO: FORMAZIONE ELENCHI DEI DELEGATI ALLE VENDITE *ex* ART 179 *ter* DISP. ATT. C.P.C.**

Gentile Presidente,

L'affrettata entrata in vigore della riforma Cartabia sta producendo non poche criticità a tutti coloro (giudici, avvocati e personale amministrativo) che giornalmente si confrontano e si adoperano per il funzionamento del sistema giustizia.

Il nuovo impianto normativo, tra i vari cambiamenti, ha modificato l'art. 179 *ter* disp. Att. C.p.c. introducendo nuovi criteri di nomina e permanenza negli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie formati dal Tribunale.

La norma richiede, in via alternativa di: 1) aver svolto almeno dieci incarichi nel quinquennio precedente; 2) possedere il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata; 3) aver frequentato un corso specifico in tema di procedure esecutive.

Va considerato, tuttavia, che non è ancora stato istituito alcun corso per conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata; e che corsi specifici in tema di procedure esecutive non sono stati ancora organizzati dal CNF, in quanto devono rispettare le linee guida stabilite dalla Scuola Superiore della Magistratura, che ad oggi non sono state ancora emanate.

Si è creata, pertanto, la paradossale ed ingiustificata situazione secondo la quale, di fatto, potranno presentare domanda per essere inseriti nei nuovi elenchi solo i professionisti che hanno ottenuto almeno dieci deleghe nel quinquennio precedente; ciò a scapito dei professionisti più giovani e, nel caso degli avvocati, dei colleghi con minore esperienza e comunque di tutti coloro che non abbiano svolto almeno dieci incarichi negli ultimi cinque anni, con grave violazione del criterio di rotazione.



## Ordine Avvocati Latina

Si chiede, pertanto, come già adottato in alcuni Tribunali (v. al riguardo provvedimento del Presidente del Tribunale di Civitavecchia), e richiamando le note dell'Unione Organismo Congressuale Forense del 9.3 u.s. e quella dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio del 20. 3 u.s., una moratoria nella formazione degli elenchi, utilizzando quello già esistente, fino a che non siano effettivamente accessibili tutti i requisiti previsti nel richiamato art. 179 *ter* disp. att. c.p.c..

Confidando, come sempre, in un Suo risolutivo intervento -indispensabile per porre rimedio all'ingiustificata diversità di trattamento creatasi con l'entrata in vigore del novellato art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.- Le porgo cordiali saluti.



Il Presidente

Giovanni Lauretti